

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027
ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI

Bando “Lombardia per il Cinema” a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica

F.A.Q.

Aggiornamento al 22.12.2023

Le microimprese possono partecipare al bando?

Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.

Per poter verificare il requisito relativo alla dimensione d'impresa, il bando richiede la compilazione e caricamento nella procedura Bandi Online del Format E di verifica della dimensione d'impresa, pubblicato insieme al bando.

Le ditte individuali posso partecipare al bando?

Le imprese individuali, che posseggano i requisiti del bando, possono presentare domanda.

Nel merito si consiglia di fare attenzione in fase di profilazione sulla piattaforma Bandi Online a registrarsi come "imprese individuali" e non libero professionista o lavoratore autonomo (che sono invece nature giuridiche non ammissibili).

Possano partecipare imprese europee al bando?

Nel rispetto del principio di concorrenza possono partecipare al bando le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica di tutta l'Unione europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

Le imprese aventi sede legale e residenza fiscale in Paesi del territorio dell'Unione Europea che intendano presentare istanza come soggetto richiedente devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; devono inoltre possedere i requisiti previsti dal bando, compreso l'impegno all'apertura di almeno una Unità locale in Lombardia entro la richiesta di erogazione dell'acconto e/o del saldo (cfr. A.3 Soggetti beneficiari).

È onere delle imprese produrre la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti. I documenti di madre lingua diversi dall'italiano devono essere presentati con traduzione asseverata. È compito del beneficiario compilare in modo appropriato la domanda e fornire la documentazione di supporto indicata in lingua italiana.

Si ricorda che il soggetto a cui viene concesso il contributo è considerato l'unico soggetto beneficiario di contributo. Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute unicamente e direttamente dal soggetto a cui è stato concesso il contributo. Pertanto, tutti i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e pagati direttamente dallo stesso.

Per quanto tempo dovrà essere operativa l'unità locale da aprire in Lombardia?

Il proponente deve avere già una sede operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) o impegnarsi ad attivarne una entro i termini previsti per l'erogazione dell'acconto e/o saldo dell'agevolazione.

In fase di presentazione della domanda, nel caso il soggetto richiedente non abbia già una sede operativa, viene chiesto l'impegno ad attivare la sede operativa e, se noto, in quale provincia lombarda si intenda attivarla.

Il beneficiario deve mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale (rilevabile come sede operativa attiva in Lombardia mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza).

Qualora, in un momento successivo al saldo ma antecedente rispetto ai termini di conservazione della documentazione (cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento del saldo al beneficiario), l'unità locale venisse chiusa e fosse stata indicata quale sede di conservazione della documentazione, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Regione Lombardia, fornendo contestualmente indicazione della sede in Lombardia presso la quale sarà da quel momento custodita tutta la documentazione afferente al progetto.

È possibile partecipare con lo stesso progetto a due bandi di due Regioni diverse? Occorre specificarlo all'interno della documentazione da inviare? Cosa cambia in tema di costi ammissibili e misura di finanziamento?

È possibile richiedere e ottenere sulla medesima opera finanziamenti da fonti diverse, nei limiti dalla normativa comunitaria sul cumulo degli aiuti di Stato e fatti salvi specifici requisiti previsti dagli altri bandi di finanziamento a cui si accede.

In fase di presentazione della domanda sul “bando Lombardia per il cinema”, il richiedente è tenuto a dichiarare il cumulo di aiuti sull’opera audiovisiva presentata secondo il format D della modulistica allegata al bando, dichiarando i contributi richiesti e ottenuti da altre misure di sostegno pubblico sulla medesima opera audiovisiva per il quale si richiede il contributo a valere sul Bando lombardo. Allo stesso tempo eventuali ulteriori finanziamenti richiesti e/o ottenuti devono essere riportati nel Piano finanziario dell’opera audiovisiva con previsione delle entrate pubbliche e private, comprensivo della copertura minima del costo della copia campione (format all. B della modulistica).

Per quanto concerne le spese ammissibili ogni bando disciplina le spese ammissibili e non ammissibili a finanziamento.

Per il bando Lombardia per il cinema le spese ammissibili per la produzione in Lombardia dell’opera audiovisiva sono:

- A. Spese di personale dipendente: maestranze, personale tecnico e personale artistico del settore audiovisivo residente in Lombardia;
- B. Prestazioni effettuate da professionisti del settore audiovisivo: titolari di partita IVA e residenti in Lombardia;
- C. Spese per fornitura di beni e servizi direttamente connessi con la produzione dell’opera audiovisiva in Lombardia, resi da operatori economici con sede legale o operativa in Lombardia.

Si rimanda all’articolo B.3 del bando che dettaglia le spese ammissibili, le soglie minime e massime di ammissibilità e le spese non ammissibili.

Quali sono i requisiti delle opere audiovisive difficili? È possibile che un film difficile ottenga, sul bando Lombardia per il Cinema, il 100% dei costi presentati sul progetto lombardo? Oppure, in ogni caso, l’agevolazione a valere sul presente bando non può mai superare il 50%?

Come indicato nel glossario (vedi D.10 Definizioni e glossario pag. 50 del bando):

“Film difficile”: definizione ufficiale di “film difficile” come da “decreto attuativo sul credito di imposta per le opere cinematografiche” della legge cinema, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 25/05/2018:

- a. documentari;
- b. opere prime o seconde;
- c. opere di giovani autori;
- d. cortometraggi;
- e. opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- f. film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- g. opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000*;
- h. film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

La previsione dell'intensità massima di aiuto che Regione Lombardia può concedere è prevista nell'art. B.1.b, ossia il 50%.

Tale percentuale di intensità di aiuto si calcola a valere sulle spese di produzione sostenute in Lombardia e ammissibili secondo quanto indicato all'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità", tenuto conto

- a. della soglia di contributo massimo concedibile indicata all'articolo B.1.b;
- b. della soglia di spesa minima da sostenere in Regione Lombardia indicata all'art. B.2.a - punto 5.

Nell'art. B.1.c. (Regimi di Aiuto) vengono contemplate le specifiche relative al regime di aiuto, anche con specifico riferimento alle regole di cumulo, come previsto dai punti 2 e 3 dell'articolo stesso da leggere congiuntamente con la scelta di intensità di aiuto massima concedibile da parte di Regione (ossia il 50% dell'art. B.1.b).

In particolare, come indicato al punto 3 dell'art. B.1.c, è ammesso il cumulo con altri aiuti su medesimi costi ammissibili per la medesima opera audiovisiva (tenuto conto di eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti da altre amministrazioni) fino all'intensità massima di aiuto prevista dal Reg. 651/2014 art.54 ai par. 7 ed 8. Pertanto, se sulla medesima opera per gli stessi costi ammissibili un'altra Amministrazione ha concesso contributi pubblici, il massimo concedibile da parte di Regione Lombardia sarà sempre il 50% o l'intensità di aiuto inferiore per rispettare le percentuali citate del Regolamento.

Cosa si intende che "viene verificato che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale italiano non superi complessivamente l'80% del bilancio totale di produzione" (art. B.1.c)?

Il bando "Lombardia per il cinema", secondo l'art. B.2.a - punto 5, richiede una spesa minima sul territorio ma non impone vincoli sulla percentuale di produzione da realizzare in Lombardia sul totale della produzione.

Il bando, in ottemperanza al Reg. 651/2014 art. 54, prevede che venga verificato che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale dello Stato membro, ed in questo caso da Regione Lombardia come Amministrazione concedente, non superi complessivamente l'80% del bilancio totale di produzione; la spesa quindi minima dell'art. B.2.a - punto 5 prevista dal bando non intende imporre un vincolo superiore all'80% sul territorio nazionale o lombardo, lasciandolo libero il beneficiario di meglio organizzarsi rispetto alla propria attività.

Pertanto, si chiede al proponente di dichiarare nel format D sul cumulo degli aiuti quali altri aiuti siano stati richiesti o ottenuti sulla medesima opera audiovisiva.

Se l'azienda ha già raggiunto il massimale previsto per gli aiuti "de minimis" (€200.000), è possibile fare domanda sul bando Lombardia per il cinema?

Se il precedente contributo in de minimis ricevuto dallo stesso beneficiario per il settore cinema non ha visto coperti dall'agevolazione i medesimi costi ammissibili per lo stesso progetto presentati per il bando di Regione Lombardia oppure tale bando in de minimis non ha costi ammissibili individuabili, non c'è alcuna verifica da effettuare da parte di Regione Lombardia, ossia è possibile concedere senza imputare in istruttoria tale contributo nell'intensità di aiuto del presente bando regionale.

Nel caso in cui il contributo in de minimis precedentemente ricevuto abbiano i medesimi costi ammissibili per il medesimo progetto, il bando di Regione Lombardia prevede che sia possibile cumulare il contributo con altri aiuti riconosciuti all'impresa beneficiaria a valere sulle medesime spese ammissibili o sulla medesima opera audiovisiva, anche a titolo di "de minimis", nel rispetto di specifiche regole.

Quindi, se sono già ricevuti contributi in regime de minimis per la produzione dell'opera oggetto di candidatura, è ammissibile cumulare quell'aiuto con l'agevolazione del bando. Nel caso in cui il cumulo di aiuti per la produzione dell'opera audiovisiva (de minimis + agevolazione bando + eventuali ulteriori finanziamenti concessi da altre amministrazioni sulla medesima opera per gli stessi costi ammissibili) superi il 50% dei costi ammissibili (ai sensi dell'art. 54 commi 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014), oppure:

- a) il 60 % dei costi ammissibili in caso di produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) il 100 % dei costi ammissibili in caso di opere audiovisive difficili e coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE;

Il massimo concedibile da parte di Regione Lombardia sarà sempre il 50% o l'intensità di aiuto inferiore per rispettare le % citate del Regolamento.

L'eventuale aiuto concesso a valere sul presente bando non concorrerà al massimale "de minimis".

Come si dimostra la copertura finanziaria minima richiesta dal bando?

Alla data di candidatura le opere audiovisive devono possedere la copertura finanziaria minima del 30% del "costo a copia campione", (ad eccezione della categoria B.1 – documentari singoli, per cui è richiesta la copertura finanziaria minima del 20%). Tale copertura deve essere dimostrata allegando obbligatoriamente alla domanda (vedi art. C.1 Presentazione delle domande di agevolazione pag. 18 del bando):

- b) Piano finanziario dell'opera audiovisiva con previsione delle entrate pubbliche e private, comprensivo della copertura minima del costo della copia campione (format all. B);
- c) Documentazione attestante la copertura della quota finanziaria minima del costo copia campione, consistente in apporti di coproduttori o produttori associati, entrate di natura pubblica o privata, documenti relativi alla distribuzione con evidenza dell'apporto finanziario contrattualizzato.

Nel caso in cui il piano finanziario riporti un apporto societario diretto dell'impresa richiedente, è necessario allegare una attestazione bancaria che comprovi l'effettiva disponibilità della somma indicata alla data di presentazione della domanda (da predisporre secondo il format allegato F alla modulistica del bando).

La valorizzazione di materiale di repertorio di proprietà può essere utilizzata per garantire l'apporto societario dell'impresa richiedente per la copertura finanziaria minima del costo della copia campione?

Il bando prevede che le opere audiovisive devono possedere alla data di candidatura la copertura finanziaria minima del 30% del "costo a copia campione", (ad eccezione della categoria B.1 – documentari singoli, per cui è richiesta la copertura finanziaria minima del 20%).

La valorizzazione di materiale di repertorio di proprietà non può essere utilizzata per garantire l'eventuale apporto societario diretto dell'impresa richiedente funzionale alla suddetta copertura finanziaria minima del costo della copia campione.

Come previsto dall'art. C.1 del bando, infatti, nel caso in cui il piano finanziario riporti un apporto societario diretto dell'impresa richiedente, è necessario allegare una attestazione

bancaria che comprovi l'effettiva disponibilità della somma indicata alla data di presentazione della domanda (da predisporre secondo il format allegato F alla modulistica del bando).

Il contratto di attivazione allo sviluppo e mandato alla scrittura delle sceneggiature sottoscritto è assimilabile alla lettera di interesse di pre-acquisto o coproduzione o distribuzione?

Si ritiene che il contratto di attivazione allo sviluppo possa essere assimilato alla "lettera di interesse di pre-acquisto o coproduzione o distribuzione".

Si specifica, tuttavia, come previsto dal bando, che

- Entro i termini per l'accettazione del contributo (30 giorni dalla concessione) i beneficiari dovranno essere in possesso di contratti di distribuzione, memo deal o lettera di impegno per la distribuzione o un contratto di pre-acquisto o coproduzione o di attivazione con un broadcaster o una piattaforma SVOD o VOD, da caricare sulla piattaforma Bandi online contestualmente all'accettazione dell'agevolazione, pena revoca della stessa.
- Le lettere di interesse non concorrono a garantire il requisito della copertura finanziaria minima del "costo a copia campione" richiesto dal bando.

In caso di progetti in cui la compagine produttiva preveda il coinvolgimento di Rai Fiction il contratto di attivazione o altra comunicazione equivalente:

- è sufficiente per garantire il requisito di essere in possesso di contratti di distribuzione, memo deal o lettera di impegno per la distribuzione o un contratto di pre-acquisto o coproduzione o di attivazione con un broadcaster o una piattaforma;
- tale contratto può essere allegato in fase di candidatura e concorre a garantire la copertura minima richiesta del costo della copia campione

Si chiede conferma che i memo deal firmati con co-produttori esteri e broadcaster o piattaforme SVOD o VOD e le lettere di impegno di distributori concorrano a garantire il requisito della copertura minima del 30% del costo della copia campione.

I memo deal firmati con co-produttori esteri e broadcaster o piattaforme SVOD o VOD e le lettere di impegno di distributori concorrono a garantire il requisito della copertura minima del 30% del costo della copia campione. Le mere lettere di interesse non concorrono a garantire il requisito della copertura finanziaria minima del "costo a copia campione" richiesto dal bando.

Per i documentari è obbligatorio avere dei giorni di riprese in Lombardia?

I documentari singoli e seriali (rispettivamente categoria B.1 e B.2) non richiedono un numero minimo di giorni di riprese in Lombardia.

Sono ammissibili al finanziamento le produzioni cinematografiche realizzate in Virtual Reality?

Il bando non prevede tra le opere ammissibili le produzioni realizzate in virtual reality.

Come previsto all'art. B.2 "progetti finanziabili" del bando, sono ammissibili ad agevolazione le opere audiovisive afferenti alle categorie sottoindicate:

Linea A:

- A.1 lungometraggi di finzione o animazione con una durata minima di 52 minuti
- A.2 opere seriali di finzione o animazione

Linea B:

B.1 documentari con una durata minima di 52 minuti, realizzati anche con tecniche di animazione

B.2 documentari seriali, realizzati anche con tecniche di animazione.

Visto che il cartone animato, spesso prodotto in condivisione da più partner di nazionalità diverse e destinato a una distribuzione internazionale, può essere registrato in lingue diverse e l'animazione viene realizzata sulla base di una traccia audio inglese, si chiede se la versione prodotta in lingua italiana possa essere considerata lingua originale e rispondere al requisito dei "Dialoghi originali girati in lingua italiana" per la valenza culturale?

Le opere in animazione sono considerate in lingua originale italiana e concorrono al requisito della valenza culturale anche quando la registrazione della lingua del prodotto in italiano viene effettuata in fase di post-produzione sull'animazione del labiale effettuata da una voce guida in altra lingua (tipicamente inglese per le produzioni internazionali).

Il bando prevede che non siano imputabili al progetto le spese riferite alla fase di sviluppo. Con riferimento ai progetti di animazione sono ammissibili le spese riferite alle sceneggiature in fase di produzione, che per l'animazione sono a tutti gli effetti costi di produzione?

Il bando prevede che per fase di sviluppo si intenda la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore.

Per l'animazione vi rientrano le lavorazioni inerenti il concept e la sinossi della serie o del film, la stesura delle prime sceneggiature, lo storyboard, la bibbia grafica e letteraria, l'eventuale test di animazione.

La fase di realizzazione nelle opere di animazione, che non prevedono l'esecuzione di riprese, corrisponde alla fase denominata "animazione" all'interno del budget di produzione del progetto (cfr. format C allegato al bando). Possono rientrare anche costi inerenti la sceneggiatura, purché afferenti alla fase di produzione dell'opera e purché si tratti di attività avviate successivamente alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento al protocollo disciplinare di sviluppo sostenibile, da sottoscrivere prima dell'inizio delle riprese, esiste una lista di enti certificatori eleggibili o meno?

Il bando richiede in sede di adesione l'impegno a sottoscrivere un protocollo disciplinare di sviluppo sostenibile per la certificazione delle produzioni audiovisive e in sede di rendicontazione a presentare gli esiti dell'audit approvati da un ente certificatore, lasciando aperta la scelta degli enti certificatori alle produzioni.

Non è prevista una lista di enti certificatori eleggibili e il richiedente può procedere con qualsiasi operatore abilitato a rilasciare certificazioni delle produzioni cinematografiche.

Gli Hard disk sono considerati beni durevoli e quindi spese non ammissibili?

Gli hard disk, memorie di back up e dispositivi di stoccaggio del materiale non sono considerati beni durevoli e quindi spese ammissibili purché strettamente pertinenti e connesse al progetto ammesso all'agevolazione.

Si richiama in merito l'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" che elenca tra le spese non ammissibili quelle relative all'acquisto di macchinari, attrezzature, beni durevoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pc, tablet, cellulari, elettrodomestici, autoveicoli ecc...) e i costi relativi a interventi di carattere strutturale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzazione di studi cinematografici) o interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria presso infrastrutture di studi cinematografici già esistenti o costi di riparazione/ristrutturazione immobili o beni durevoli.

Come funziona l'ammissibilità delle spese fino ad un massimo del 25% dell'importo complessivo contrattualizzato e imputabile al progetto per ciascun dipendente/professionista per le attività realizzate fuori dalla Lombardia?

Il bando prevede che siano ammissibili le spese sostenute direttamente dal beneficiario per la produzione in Lombardia dell'opera audiovisiva oggetto di agevolazione, tra cui le spese di personale dipendente (categoria di spesa A) e professionisti (categoria di spesa B).

Sull'importo complessivo contrattualizzato e imputabile al progetto in Lombardia per ciascun dipendente/professionista, il bando ammette che una quota dell'incarico fino ad un massimo del 25% dell'importo contrattualizzato possa sostenere attività realizzate fuori dalla Lombardia, previste dal piano di lavorazione, secondo le modalità disciplinate dalle Linee guida di rendicontazione.

Le linee guida allegate al bando dettagliano che in fase di rendicontazione deve essere fornita chiara evidenza delle attività svolte in Lombardia e delle eventuali attività a valere sul medesimo contratto/incarico svolte fuori Regione nel rispetto della percentuale del 25% massimo ammissibile.

Il timesheet (cfr. format allegato 2 alle linee guida) chiede di dichiarare mese per mese le ore lavorate in Lombardia e le ore lavorate extra Lombardia, evidenziando che le spese sostenute per le attività realizzate fuori dalla Lombardia sono ammissibili fino ad un massimo del 25% dell'importo complessivo contrattualizzato e imputabile al progetto in Lombardia per ciascun dipendente/professionista.

Pertanto, se il contratto non prevede ore lavorate per il progetto in Lombardia, non è possibile riconoscere la sola parte di ore svolte fuori Lombardia.

Per poter partecipare al bando le società non devono, al momento della presentazione della domanda, ancora avviato in Lombardia i lavori relativi alla produzione audiovisiva per i quali richiedono il contributo? Dopo la presentazione della domanda possono avviare il progetto, stipulare gli atti e sostenere le spese?

Nel bando lombardo è disciplinato il tema dell'avvio dei progetti e dell'ammissibilità delle spese per il rispetto del c.d. effetto di incentivazione (art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014).

Il mancato rispetto di tale principio comporta la revoca dell'agevolazione.

In particolare, all'articolo B.2.b "Durata dei progetti" e poi all'art. B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" si precisa che:

- l'aiuto costituisce incentivo se il primo impegno giuridicamente vincolante connesso alla produzione dell'opera audiovisiva in Lombardia è successivo alla presentazione della domanda di contributo;
- il soggetto beneficiario, al momento della presentazione dell'istanza, è tenuto quindi a dichiarare di non avere ancora avviato in Lombardia i lavori per i quali richiede il contributo;
- per primo impegno giuridicamente vincolante ai fini dell'avvio dei lavori si intende la prima contrattualizzazione:
 - o delle figure professionali senza le quali non è possibile procedere con l'avvio della fase di produzione (segretaria di edizione, operatore/assistente operatore, fonico, capo truccatore, capo parrucchiere, capo elettricista, capo macchinista)oppure:
 - o per le forniture di beni e fornitura di servizi connessi alla fase di produzione del progetto finanziato;

- i lavori preparatori quali la ricerca di location, la richiesta di permessi, la realizzazione di indagini conoscitive e la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- le spese preparatorie all'avvio dei lavori sono ammissibili solo se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, a seguito dell'ottenimento del CUP (Codice Unico di Progetto);
- l'inserimento del CUP nei documenti di spesa è obbligatorio a norma di legge per il riconoscimento delle spese ammissibili;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) sarà comunicato al soggetto richiedente a seguito della presentazione della domanda di contributo a mezzo mail e pec da Regione e reso disponibile sulla piattaforma Bandi Online. (È questione di un paio di giorni lavorativi).

Quindi, fatto salvo il rispetto di quanto sopra in merito all'avvio lavori, dopo la presentazione della domanda è possibile avviare il progetto, stipulare gli atti e sostenere le spese. Infatti, come precisato dal bando all'art. "B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità":

- sono ammissibili le spese sostenute (fa fede la data del titolo) e pagate (fa fede la data della quietanza) successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo (a seguito dell'ottenimento del CUP) direttamente dal beneficiario per la produzione in Lombardia dell'opera audiovisiva oggetto di agevolazione;
- non sono ammissibili le spese sostenute prima della domanda di contributo o sostenute successivamente ma riferite a impegni giuridici (contratti, lettere di incarico, ordini di acquisto e preventivi) sottoscritti prima della domanda di contributo.

A cosa serve il CUP?

Il CUP (Codice Unico di progetto) è un codice che identifica il progetto e a norma di legge deve essere obbligatoriamente inserito nei giustificativi di spesa.

Una volta presentata attraverso Bando Online la domanda di agevolazione, il CUP viene fornito con mail entro circa due giorni lavorativi (successivamente confermato anche via pec). Ai sensi del bando, il termine del procedimento regionale per la valutazione delle domande, definizione delle graduatorie e assegnazione dei contributi è stabilito in 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (quindi 90 gg a decorrere dal 18 gennaio 2024).

Per i progetti ammessi a contributo saranno quindi ammissibili le spese espressamente e strettamente pertinenti e connesse ai progetti finanziati, effettivamente sostenute (fa fede la data del titolo) e pagate (fa fede la data della quietanza) successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo (a seguito dell'ottenimento del CUP) ed entro il termine di conclusione del progetto, fissato in massimo 18 mesi (24 mesi per i progetti di animazione) decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga.

Le fatture possono essere intestate a soggetto diverso dal beneficiario?

Il soggetto a cui viene concesso il contributo è considerato l'unico soggetto beneficiario di contributo. Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute unicamente e direttamente dal soggetto a cui è stato concesso il contributo. Pertanto, tutti i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e pagati direttamente dallo stesso.

I requisiti ai fini del riconoscimento della valenza culturale devono essere posseduti dal soggetto beneficiario o del progetto presentato?

Il possesso di almeno due requisiti ai fini del riconoscimento della valenza culturale è riferito all'opera audiovisiva e non al soggetto beneficiario.

A seguito della profilazione della società sulla piattaforma Bando Online ho riscontrato problemi a caricare la domanda. Cosa devo fare?

La invitiamo a verificare di non essersi registrato sulla piattaforma come cittadino, libero professionista o lavoratore autonomo (nature giuridiche non ammissibili).

Le segnaliamo che, come riportato nel bando, è attivo un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online che può contattare scrivendo alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o chiamando il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico

dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

Come si compila il modulo D "Dichiarazione sul cumulo aiuti"?

Nella dichiarazione sul cumulo di aiuti (format D) il proponente deve dichiarare alla data di presentazione della domanda se

NON HA RICHIESTO o NON HA OTTENUTO sulla medesima opera audiovisiva su cui è richiesto il contributo a valere sul presente Bando alcun contributo pubblico;

oppure

HA RICHIESTO o HA OTTENUTO sulla medesima opera audiovisiva su cui è richiesto il contributo a valere sul presente Bando.

Nel caso in cui siano stati richiesti o già ottenuti aiuti, tali bandi/misure devono essere indicati nella tabella compilando i relativi campi.

In particolare, nella colonna E deve essere indicata la percentuale di aiuto richiesto o ottenuto dal bando/misura sui costi ammissibili per le attività di produzione.

Nella colonna F deve essere indicato se l'opera beneficia per quel bando/misura di una maggiorazione di aiuto ai sensi dell'art. 54 comma 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014

lettera a) 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;

lettera b) 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

Per la compilazione delle colonne I) e L) della tabella relativa al cumulo degli aiuti richiesti (o ottenuti) è necessario riferirsi a quanto dichiarato nelle colonne sub G) e H) della tabella stessa in relazione agli altri aiuti richiesti (diversi da quello a valere sul presente bando), ovvero se gli altri aiuti richiesti siano subordinati ad obblighi di spesa territoriali ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 54 comma 4 lettera a) o lettera b) come previsto dagli specifici bandi a cui si è aderito.

Se i bandi hanno imposto un obbligo di spesa territoriale ai sensi della lettera a) o della lettera b) e hanno quindi imposto delle percentuali di spesa minime o attività minime sul proprio territorio rispetto alla produzione totale, queste dovranno essere indicate rispettivamente nelle colonne I) ed L).

Come si calcola il costo della copia campione?

Si richiama in merito la definizione del "Costo a copia campione" riportata all'articolo D.10 del bando, che corrisponde al "costo di produzione con esclusione delle spese generali, degli oneri finanziari e del compenso per la produzione («producer fee»).

Il costo della copia campione si calcola in base ai costi complessivi del budget di produzione al netto di spese generali, producer fee e oneri finanziari (format C) e deve essere coerente a quanto indicato nel piano finanziario (format B).

Come significa avere una sede operativa? Come si assolve al requisito?

Il proponente deve avere una sede operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) o impegnarsi ad attivarne una entro i termini previsti per l'erogazione dell'acconto e/o saldo dell'agevolazione.

Si precisa in merito che la sede legale è differente dalla sede operativa.

Se la sede operativa del proponente coincide con la sede legale (questo è indicato in visura), l'impresa non dovrà aprire nessun'altra sede.

Se invece la sede operativa non coincide con quella legale, l'impresa dovrà aprire una sede operativa in Lombardia,

Se l'impresa ha una sede operativa fuori regione ma una sede legale in Lombardia, l'impresa dovrà aprire una sede operativa in Lombardia.

Quando è necessario compilare l'attestazione bancaria?

Nel caso in cui il piano finanziario riporti un apporto societario diretto dell'impresa richiedente, è necessario allegare una attestazione bancaria che comprovi l'effettiva disponibilità della somma indicata alla data di presentazione della domanda e che concorre a garantire la copertura finanziaria del costo della copia campione.

L'attestazione bancaria deve essere predisposta secondo il format allegato F alla modulistica del bando.

Il deposito attestato dalla banca deve essere su un conto intestato alla impresa beneficiaria, deve essere destinato all'investimento per la realizzazione dell'opera audiovisiva oggetto di agevolazione e utilizzato per l'esecuzione della produzione.

Dove si può reperire la modulistica antimafia?

La modulistica antimafia è obbligatoria in caso di agevolazione richiesta superiore a 150.000 euro.

Potete utilizzare la modulistica scaricabile dal sito della Prefettura di Milano: <https://www.prefettura.it/milano/contenuti/Informazioni-47468.htm>

Cosa sono le spese forfettarie del 7% e come si calcolano?

Il bando prevede che siano ammissibili le spese sostenute direttamente dal beneficiario per la produzione in Lombardia dell'opera audiovisiva oggetto di agevolazione in relazione alle tre seguenti categorie di spese (cfr. art. B.3):

- A. Spese di personale dipendente: maestranze, personale tecnico e personale artistico del settore audiovisivo residente in Lombardia;
- B. Prestazioni effettuate da professionisti del settore audiovisivo: titolari di partita IVA e residenti in Lombardia;
- C. Spese per fornitura di beni e servizi direttamente connessi con la produzione dell'opera audiovisiva in Lombardia, resi da operatori economici con sede legale o operativa in Lombardia.

Sul totale delle spese preventivate e caricate in fase di presentazione della domanda sulla piattaforma Bandi Online per le tre categorie di spese suddette (A+B+C), il bando riconosce il tasso forfettario del 7% a copertura delle spese indirette del progetto.

Il 7% viene calcolato direttamente dalla piattaforma Bandi Online, una volta che il richiedente ha caricato le spese preventivate per le tre categorie di spese suddette. Mentre le spese di cui alle categorie A, B e C dovranno poi essere rendicontate secondo le modalità di cui alle linee guida per la rendicontazione allegate al bando, le spese forfettarie sono riconosciute senza obbligo di rendicontazione.

I requisiti di spesa minima ammissibile sul territorio della Regione Lombardia che devono essere rispettati:

- € 150.000,00 nel caso di lungometraggi (categoria A.1);
- € 250.000,00 nel caso di opere seriali (categoria A.2);
- € 50.000,00 nel caso di documentari singoli (categoria B.1);
- € 100.000,00 nel caso di documentari seriali (categoria B.2).

sono calcolati sulla somma delle spese ammissibili (A+B+C) escluse le suddette spese forfettarie del 7% a copertura dei costi indiretti del progetto.

In fase di caricamento la piattaforma Bandi Online, oltre a calcolare la percentuale aggiuntiva del 7% delle spese riconosciute, controlla e segnala se sono stati rispettati i requisiti di spesa minima in Lombardia.

Le spese di viaggio sono ammissibili?

Si conferma che le spese di trasporto (carburante, pedaggi autostradali o all'acquisto di titoli di viaggio) sono ammissibili solo se inserite in fatture emesse da fornitori di beni e servizi con sede legale o operativa in Lombardia.

Si evidenzia altresì che le spese connesse alle forniture di beni e servizi inserite in fatture (o altri documenti giustificativi di spesa) sono ammissibili quando l'importo imponibile del documento (fattura o altro giustificativo di spesa) sia superiore ad euro 100,00. (cfr. art. B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).

Per maggiori dettagli si rimanda alle linee guida di rendicontazione allegate al bando dove sono fornite indicazioni puntuali sulle modalità di rendicontazione, ad esempio, di Strutture ricettive/locazione di immobili da privati e delle note spese del personale dipendente e dei professionisti (dalle quali vanno appunto escluse le suddette spese di trasporto non ammissibili).